Con il messaggio n. 8000 il Consiglio di Stato sottopone la modifica dell’art. 46 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) volta a disciplinare il congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio e ad una specifica inerente il congedo paternità, unitamente all’introduzione di un nuovo art. 84g LORD relativo alla gestione della documentazione del dipendente pubblico deceduto o scomparso.

Di seguito vengono riportate le considerazioni e gli approfondimenti commissionali sul tema dei congedi per famigliari curanti e sulle modifiche riguardanti la tutela del diritto della personalità in caso di decesso o scomparsa del dipendente pubblico. La motivazione di questo rapporto parziale è da addurre alla volontà di concretizzare il più rapidamente possibile queste modifiche, prendendo tempo per ulteriori approfondimenti che la commissione desidera fare nell’ambito del congedo paternità dei docenti.

**1. CONGEDO DI ASSISTENZA A UN FIGLIO CON GRAVI PROBLEMI DI SALUTE DOVUTI A MALATTIA O INFORTUNIO**

Il messaggio illustra con chiarezza la necessità di adeguare la legislazione cantonale al diritto superiore, più specificatamente al nuovo art. 329i del Codice delle obbligazioni (CO), che disciplinerà il congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia e infortunio per un massimo di 14 settimane.

Attualmente la legislazione cantonale (LORD) prevede soltanto un congedo per malattia grave dei figli, genitori, coniugi della durata di 10 giorni.

**La Commissione unanime** ritiene opportuna questa modifica, condividendo quanto espresso nel messaggio governativo, dal quale citiamo testualmente:

*“Il Governo, ritenuta l’importanza di agevolare i genitori in questi momenti difficili, propone di adeguare le disposizioni cantonali riprendendo le nuove normative federali. Il congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio, che si vuole introdurre con questa modifica legislativa, è pensato e concepito per quei genitori che devono assistere i loro figli gravemente malati ed il cui decorso della malattia prevede lunghi periodi di cure; esso consentirà di migliorare notevolmente la situazione dei genitori interessati, che potranno così beneficiare di un congedo adeguato, compatibile con le loro esigenze e quelle dei datori di lavoro. Questo congedo salvaguarda inoltre anche le risorse economiche del nucleo famigliare in quanto in passato non era inusuale che uno dei genitori rinunciava al proprio impiego per assiste i figli malati”*.

**1.2 Congedo per malattia grave**

In data 17 settembre 2021 l’associazione Pro Infirmis invia alla nostra Commissione una lettera, volta a renderci attenti su un ulteriore aspetto, non considerato nel messaggio governativo.

Nella missiva ci viene segnalato che nelle modifiche del Codice delle obbligazioni e della Legge federale sul lavoro, richiamate dal messaggio per la modifica del congedo di assistenza sopra trattato, c’è un ulteriore cambiamento che si potrebbe applicare alla LORD.

Si tratta dell’obbligo del datore di lavoro di concedere (su presentazione di un certificato medico) un congedo di al massimo tre giorni per evento e al massimo dieci giorni all’anno per malattia (**anche non grave**) di qualsiasi membro della famiglia che necessita di essere accudito.

L’Ente che tutela gli interessi delle persone invalide è consapevole del fatto che la Legge non tocca le amministrazioni pubbliche, ma ritiene auspicabile che il Cantone e i Comuni partecipano anch’essi a promuovere la conciliabilità lavorativa dei famigliari curanti e assicurino ai propri dipendenti almeno quanto richiesto a tutti gli altri datori di lavoro.

In sostanza, per allineare la legislazione cantonale alle nuove normative federali, occorrerebbe **togliere la definizione di “malattia grave” per aver diritto al congedo e sostituire con “problemi di salute”**, riprendendo l’accezione delle normative federali.

Un’ulteriore, piccola modifica che ci è stata proposta, riguarda l’attuale elenco di famigliari curati che entrano in considerazione, questa formulazione prevede la cura “coniuge, del partner registrato, dei figli, della madre e del padre”. Questo dettagliato elenco esclude tuttavia alcuni familiari come i fratelli e le sorelle. L’Associazione segnala che il familiare curato può essere anche un convivente non registrato, un fratello o una sorella (vien specificato che sono molti i fratelli e sorelle soprattutto che si accudiscono a vicenda). Per ovviare a questo problema è sufficiente sostituire l’articolo dettagliato con “familiare o partner”.

**La Commissione si è chinata su questi aspetti e ha chiesto al Consiglio di Stato**

**di prendere posizione in merito.**

**A titolo generale, il Governo afferma (citiamo testualmente):**

*“le misure previste dalla LORD vanno inoltre considerate globalmente e in questo senso le disposizioni previste dai dispositivi cantonali sono complessivamente più favorevoli rispetto a quanto previsto dal CO (es. congedo maternità di 16 settimane rispetto alle 14 riconosciute a livello federale, diverse tipologie di congedi specifici, garanzia del salario al 100% nel primo anno e 90% nel secondo in caso di malattia e maggior tutela dei diritti in caso di disdetta del rapporto di impiego”.*

La minoranza della Commissione condivide quanto riportato qui sopra e, a tal riguardo, allega una tabella che menziona i vari congedi in vigore presso l’Amministrazione cantonale, comparati con quanto previsto dal CO.

**Nello specifico, ossia riguardo al nuovo disposto del CO che prevede che il lavoratore ha diritto ad un congedo pagato per il tempo necessario all’assistenza a un famigliare o al partner con problemi di salute, il congedo ammonta tuttavia al massimo a tre giorni per evento e dieci giorni all’anno, il Consiglio di Stato prende posizione come segue:**

(24 novembre 2021) *“la nozione di congedo a livello federale è troppo estensiva, poiché il concetto di “problemi di salute” include un ventaglio troppo variegato di malattie anche non gravi. Vi sarebbe dunque anche il rischio di un elevato numero di congedi anche per casi di malattie non gravi”.*

(12 gennaio 2022) *“rinviamo alle nostre osservazioni formulate con lettera del 24 novembre 2021. Ci limitiamo qui a rilevare che* ***la proposta concordata dalla maggioranza della Commissione rischia di aumentare in modo importante le assenze dal posto di lavoro con conseguenti problemi organizzativi e funzionale per i servizi”*** *(ndr sottolineatura nostra).*

La minoranza della Commissione, anche in questo caso, condivide.

Va anche fatto rilevare che l’attuale LORD, prevede all’art. 46 cpv.1 lett. i un congedo di 5 giorni per malattia **(anche non grave)** di figli in età inferiore ai 15 anni.

**Riassumendo, la minoranza della Commissione, per i motivi sopracitati, condivide e sostiene la proposta governativa.**

**2. TUTELA DEI DIRITTI DI PERSONALITÀ IN CASO DI DECESSO O DI SCOMPARSA DI UN DIPENDENTE PUBBLICO**

Il messaggio governativo propone inoltre una modifica di legge intesa a colmare l’attuale lacuna legislativa nella LORD concernente la tutela dei diritti di personalità in caso di decesso o di scomparsa di un dipendente pubblico.

La Commissione comprende chiaramente la necessità di dotarsi di una base legale che permetta in tempi ragionevoli di garantire la gestione degli affari correnti e delle pratiche in giacenza presso l’ufficio e la postazione elettronica di lavoro in questione, del materiale e della documentazione personale e privata del dipendente.

Con il secondo capoverso si istituisce la possibilità di ricorrere alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza contro le decisioni di accesso ai documenti personali o privati da parte di terzi.

In questo modo si permette di ricorrere alle persone che dimostreranno un interesse giuridico o di fatto. Tale interesse è presunto in caso di stretta parentela (s’intendono ad esempio i figli, i genitori, il partner convivente nell’ambito di un concubinato qualificato) o di matrimonio rispettivamente unione domestica registrata con la persona deceduta. Chi deciderà sull’accesso alla documentazione deve ponderare gli interessi in gioco e considerare se la documentazione richiesta contenga dati personali concernenti altri terzi, la cui trasmissione potrebbe comprometterne i diritti.

Riteniamo equilibrato e trasparente questo modo di agire, che rappresenta un passo avanti formale per la chiarezza e la tutela degli interessi di tutte le parti.

**3. CONCLUSIONI**

Visto quanto precede, la minoranza della Commissione gestione e finanze invita il Gran Consiglio a voler approvare il presente rapporto parziale (che corrisponde a quanto espresso nel messaggio del Consiglio di Stato) e i relativi disegni di Legge.

Per la minoranza della Commissione gestione e finanze:

Omar Balli, relatore

Bignasca - Caverzasio - Guerra

Allegato:

- tabella congedi pagati;